

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 067 DEL 22.02.2016

OGGETTO: PATRIMONIO - CONTRATTI DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 45 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982, N. 203, DI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE

L'anno duemilasedici il ventidue del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PATRIMONIO - CONTRATTI DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 45 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982, N. 203, DI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Biella con atto notarile stipulato in data 9/10/2015, Repertorio n. 92444, Rogante Gelpo Pietro, è divenuto proprietario dell'area distinta al NCT al Foglio n. 66 particelle 122 e 372, che parzialmente costituiscono parte del sedime per l'ingresso al punto ecologico di raccolta rifiuti, mentre la restante parte costituisce terreno agricolo;

Considerato che il terreno agricolo anzidetto è coltivato dal Sig. Vighini Marco (coltivatore diretto) da circa due anni, e che il Sig. Vighini ha richiesto di stipulare apposito contratto agrario in deroga ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n. 203, dimostrando quindi di essere interessato a proseguire il rapporto con il Comune di Biella che nel frattempo è divenuto proprietario dei terreni agricoli da lui condotti;

Sentita la relazione dell'Assessore al Patrimonio, il quale propone di stipulare con il coltivatore di cui è il caso appositi contratti agrari in deroga, ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n. 203, con la collaborazione delle Associazioni di categoria dei coltivatori interessati, sulla base delle seguenti considerazioni:

- il conduttore coltiva da più di due anni il fondo;
- i terreni lasciati incolti sarebbero un ulteriore onere a carico del Comune;
- i contratti agrari in deroga avranno una durata di circa 5 anni, pertanto entro una programmazione a breve termine potranno essere utilizzati senza indennizzi per la predisposizione di opere pubbliche o per un miglior utilizzo da parte del Comune;
- l'assistenza delle Associazioni di categorie dà una maggior garanzia sulla stesura dei contratti di cui è il caso;

Visti i pareri favorevoli dei Settori Lavori Pubblici e Programmazione Territoriale, rispettivamente in data 21 gennaio e 27 gennaio 2016;

Precisato che l'importo del canone di locazione viene concordato con l'Associazione di categoria (Associazione Contadini Biellesi) in quanto interessati da molte variabili, la superficie coltivata, la zona interessata e non da ultimo il tipo di coltivazione o di taglio;

Ritenuto di stipulare apposito contratto agrario in deroga con il coltivatore Sig. Vighini Marco, già conduttori dei terreni;

Ritenuto di demandare al Dirigente dei Servizi Finanziari di stipulare appositi contratti con il coltivatore di cui è il caso fermo restando i seguenti punti salienti:

- i contratti dovranno essere stipulati ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, in presenza del Rappresentante dell'organizzazione professionale agricola
- la locazione terminerà il 31/12/2020;
- l'affittuario che utilizza il terreno per lo sfalcio dell'erba, in caso di massima necessità, dovrà liberare i terreni entro 60 giorni a semplice richiesta del proprietario o entro il primo taglio utile;
- l'affittuario dovrà impegnarsi a custodire e coltivare i beni oggetto del contratto con la diligenza del buon padre di famiglia e nel modo migliore;

- è vietato e nullo il sub affitto totale o parziale dei terreni e la cessione del contratto e l'assunzione di soci;

Precisato che a carico dei mappali 122 e 372 del Foglio 66, di cui alla presente deliberazione, a favore dei mappali 371, 121 e 113 del Foglio 66 di proprietà della Società "Immobiliare Ripa Cervo", è presente una servitù di passaggio pedonale e carraio per una larghezza di metri quattro al fine di consentire il transito anche con mezzi agricoli, evidenziata in giallo nell'allegata planimetria;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- la Legge 3 maggio 1982 n. 203;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare la stipula, per i motivi di cui alla premessa che fanno parte integrante della presente deliberazione, di apposito contratto agrario in deroga con il Sig. Vighini Marco, coltivatore diretto già conduttore dei terreni di recente acquisizione da parte del Comune di Biella, di cui all'allegata planimetria e così identificati:
 - Foglio n. 66 particelle 122 (parte);
 - Foglio n. 66 particelle 372 (parte);
2. di precisare che l'importo del canone di locazione viene concordato con l'Associazione di categoria (Associazione Contadini Biellesi) in quanto interessati da molte variabili, la superficie coltivata, la zona interessata e non da ultimo il tipo di coltivazione o di taglio;
3. di demandare al Dirigente dei Servizi Finanziari di stipulare appositi contratti con i coltivatori di cui è il caso fermo restando i seguenti punti salienti:
 - ✓ i contratti dovranno essere stipulati ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, in presenza del Rappresentante dell'organizzazione professionale agricola
 - ✓ la locazione terminerà il 31/12/2020;
 - ✓ l'affittuario che utilizza il terreno per lo sfalcio dell'erba, in caso di massima necessità, dovrà liberare i terreni entro 60 giorni a semplice richiesta del proprietario o entro il primo taglio utile;
 - ✓ l'affittuario dovrà impegnarsi a custodire e coltivare i beni oggetto del contratto con la diligenza del buon padre di famiglia e nel modo migliore;
 - ✓ è vietato e nullo il sub affitto totale o parziale dei terreni e la cessione del contratto e l'assunzione di soci;
4. di precisare che a carico dei mappali 122 e 372 del Foglio 66, di cui alla presente deliberazione, a favore dei mappali 371, 121 e 113 del Foglio 66 di proprietà della Società "Immobiliare Ripa Cervo", è presente una servitù di passaggio pedonale e carraio per una larghezza di metri quattro al fine di consentire il transito anche con mezzi agricoli, evidenziata in giallo nell'allegata planimetria;
5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.